

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'ASL BI – Ponderano Biella

INDICE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER L'A.S.L. BI DI BIELLA" PER 3 (TRE) ANNI CON LA POSSIBILITA' DI RINNOVO DI 1 (UN) ANNO.

L' Azienda Sanitaria Locale "BI" di Biella intende costituire un elenco di operatori economici per l'affidamento per 3 (tre) anni eventualmente rinnovabile per 1 (un) anno del servizio di assistenza fiscale l'ASLBI, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla relativa prossima procedura RDO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi sulla piattaforma MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A.

OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

A titolo indicativo e non esaustivo il servizio dovrà prevedere le seguenti prestazioni:

- assistenza in materia fiscale e nell'attività di redazione delle dichiarazioni fiscali ad essa relative, inclusa la presentazione delle medesime quali intermediario abilitato ai sensi del D.P.R. n. 322/1998;
- l'incaricato potrà utilizzare, allo scopo di pervenire al corretto adempimento del servizio, eventuali collaboratori del proprio ufficio, senza per questo pretendere eventuali compensi aggiuntivi rispetto all'importo offerto; dovrà essere comunque garantita la presenza presso

- gli uffici dell'A.S.L., da parte del titolare, ogni qualvolta essa sia richiesta dai Responsabili dei Servizi o dalla Direzione Generale;
- dovrà essere altresì espletata la attività di intermediazione e presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali per conto dell'Azienda, inclusa la verifica di regolarità e rispondenza dei dati in esse esposti, rispetto alle risultanze dei registri contabili;
 - gli uffici del committente dovranno, a tale scopo assicurare la massima collaborazione ed il reperimento dei dati e delle fonti necessarie al regolare svolgimento di tale attività al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dalla legge, provvedendo alla elencazione dei dati necessari almeno nel termine di 5 giorni lavorativi precedenti alla suddetta scadenza;
 - eventuali pareri su questioni specifiche dovranno essere resi dal consulente entro e non oltre 24 ore dalla richiesta, in forma scritta tramite posta elettronica.

Per quanto sopra sono state preventivate 100 ore annue prevedendo una offerta forfetaria, con la specificazione di una tariffa oraria supplementare, nel caso fosse necessaria una integrazione, e la proroga del servizio in essere in attesa del completamento di una nuova procedura di aggiudicazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

L'aggiudicatario del servizio dovrà essere in possesso della iscrizione all'albo dei dottori commercialisti da almeno cinque anni, ed inoltre dovrà possedere:

- esperienza nel triennio precedente in studio professionale aggiudicatario di analogo incarico presso aziende sanitarie, per un periodo pari ad almeno due anni consecutivi, ovvero essere stato revisore e/o componente di collegi sindacali di Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
- abilitazione al servizio telematico del Ministero delle Finanze (Entratel od altro analogo).

Al fine di addivenire alla assegnazione dell'incarico e di valutare la congruità della procedura si espongono i seguenti ulteriori elementi di valutazione che qualificano l'assistenza fiscale appalto di servizio:

- la presenza di un'organizzazione di mezzi per lo svolgimento di un'attività che porta con sé aspetti gestori con l'assunzione del rischio collegato al raggiungimento del risultato;
- la mancanza dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza dalla Corte dei Conti per conferire un incarico di consulenza ex D.Lgs. n. 165/2001, in particolare non sono presenti la natura

eccezionale dell'incarico e la sussistenza di esigenze eccezionali, straordinarie e temporanee.

DURATA:

L'incarico prevede una durata di 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabile per 1 (un) anno, con riferimento all'assistenza relativa all'attività in materia fiscale per l'anno di imposta, riguardante pertanto le dichiarazioni fiscali da presentare in corso d'anno, pur se riferite all'attività espletata nell'anno precedente, nonché la risoluzione di problematiche che si verificassero nel corso della gestione.

PAGAMENTO:

Il corrispettivo offerto sarà corrisposto in rate semestrali posticipate, dietro presentazione di regolare fattura e/o parcella.

L'operatore economico interessato può presentare istanza,

entro il 07/06/2021 alle ore 18:00

redatta in conformità all'apposito modulo, (Allegato n. 1), scaricabile dal portale www.aslbi.it, tramite:

- posta elettronica certificata (N.B. è necessario effettuare l'invio da una casella di posta elettronica certificata): approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it.

L'importo presunto del servizio di assistenza fiscale per tre anni è pari ad Euro 24.000,00 (oltre ad I.V.A.), oltre ad Euro 8.000,00 (oltre I.V.A.) per l'eventuale rinnovo, e complessivamente Euro 32.000,00 (oltre I.V.A.).

A seguito della manifestazione di interesse sarà svolta sul MEPA una RDO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. .

L'A.S.L. BI si riserva di individuare l'Operatore economico che fornirà il servizio per 3 (tre) anni eventualmente rinnovabili per 1 (un) anno sulla base dei seguenti criteri:


- costo per annuo del servizio;
- presenza di un'organizzazione di mezzi per lo svolgimento di un'attività che porta con sé aspetti gestori con l'assunzione del rischio collegato al raggiungimento del risultato;
- mancanza dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza dalla Corte dei Conti per conferire un incarico di consulenza ex D.Lgs. n. 165/2001, in particolare non sono presenti la natura eccezionale dell'incarico e la sussistenza di esigenze eccezionali, straordinarie e temporanee;
- curriculum formativo e professionale.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Sabrina Slanzi (e-mail sabrina.slanzi@aslbi.piemonte.it – tel. 015/1515.3492).

Ponderano, li 21/05/2021

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
E R.U.P.

Dott.ssa Leila Rossi




LR/ss

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

Spett.le

ASL BI di Biella

Via dei Ponderanesi n. 2

13875 – Ponderano (BI)

PEC: approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it

(inviare da una casella di posta elettronica certificata)

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco di operatori economici da invitare pre la RDO ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera B) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del "servizio di assistenza fiscale per l'A.S.L. BI di Biella" per 3 (tre) anni con la possibilita' di rinnovo di 1 (un) anno.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

P.IVA _____ in atto e per la carica, domiciliato presso la sede societaria oltre indicata, nella sua qualità di (barrare il quadrato in senso affermativo):

- singolarmente, come: *[barrare la casella che interessa]*
 - Impresa o Società
 - Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro o fra Imprese artigiane (art. 45, co. 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016);
 - indicare per quali consorziati il Consorzio concorre:
 - Consorzio stabile (art. 45, co. 2, lett. c, D.Lgs. 50/2016);
 - indicare per quali consorziati il Consorzio concorre:
 - Libero Professionista
 - Associazione professionale
 - altro Soggetto, specificare

- come membro del Raggruppamento Temporaneo (art. 45, co. 2, lett. d, D.Lgs. 50/2016) formato _____ da:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Sede</i>	<i>Ruolo dell'impresa (mandataria/mandante)</i>
1			
2			
3			

- come soggetto facente parte del seguente Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, co. 2, lett. e, D.Lgs. 50/2016) formato da:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Sede</i>	<i>Ruolo dell'impresa (capofila/consorziata)</i>
1			
2			
3			

Il Soggetto mandatario è

- come soggetto facente parte della seguente aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, D.L. 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L 9/04/2009, n. 33 (art. 45, co. 2, lett. f, D.Lgs. 50/2016):

<i>Ragione sociale</i>	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Sede</i>	<i>Ruolo dell'impresa (capofila/consorziata)</i>
1			
2			
3			

Ulteriori informazioni sull'aggregazione

- G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, co. 2, lett. g, D.Lgs. 50/2016)
formato da:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Sede</i>	<i>Ruolo dell'impresa (mandataria/mandante)</i>
1			
2			
3			

di seguito denominata "Operatore economico",

- ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 della citata normativa per le ipotesi ivi indicate di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e, altresì, conscio che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per cui la stessa è rilasciata,
- consapevole che, qualora fosse successivamente accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il soggetto verrà escluso dall'elenco;
- informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

- che l'impresa, alla data della presente dichiarazione, non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016¹;
- di essere iscritto alla Camera di Commercio dial numero.....;
- di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni dell'Avviso pubblico della Consultazione preliminare di mercato in oggetto, in particolare, di essere consapevole che la partecipazione alla stessa non ingenera alcun affidamento, non assicura e non

¹ V. il testo dell'articolo riportato in allegato

- preclude l'ammissione alla successiva procedura negoziale, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura, non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, avrà la facoltà di interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato nonché interrompere, in qualsiasi momento, la consultazione di uno o più operatori economici o sospendere la relativa procedura di prossimo avvio senza alcuna responsabilità o pretesa, aspettativa né e alcun diritto da parte degli operatori economici consultati;
- che l'Operatore economico risulta essere abilitato al Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni (MePa) dell'abilitazione al bando M.E.P.A. / CPV 79220000-2 "Servizi fiscali" o risulta essere in possesso dei requisiti necessari a provvedere all'iscrizione alla piattaforma dell'e-procurement (MePa) che sarà utilizzata per la scelta del contraente;
 - di essere consapevole che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento della fornitura;
 - di essere consapevole che la presente istanza è da intendersi come mera manifestazione di interesse a scopo preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente, e che l'Amministrazione procedente si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa all'avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati;
 - di avere preso visione integralmente dell'avviso pubblico di preselezione e di accettare tutte le condizioni ivi contenute;
 - che l'Operatore economico è in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ha in organico personale tecnico qualificato e abilitato per i servizi richiesti e dispone di documentata esperienza nel settore e di capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali già previsti e prescritti nell'avviso pubblico;
 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che l'Amministrazione provvederà a disporre tutti gli adempimenti e i controlli previsti dalla medesima legislazione e che l'eventuale risoluzione del contratto per il venir meno

delle condizioni prescritte, intervenuta all'esito positivo delle informazioni antimafia, sarà comunicata dall'Amministrazione all'ANAC ai fini dei conseguenti adempimenti;

- di essere in possesso di DURC valido, alla data di scadenza della presente consultazione;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; di essere altresì consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato nella presente, l'operatore economico non verrà ammesso alla procedura che seguirà e sarà segnalato, per mendacio, all'ANAC e alla Procura della Repubblica.

MANIFESTA LA DISPONIBILITA'

- dell'operatore economico a partecipare alla consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 50/2016, quale fase preliminare all'avvio della procedura per l'affidamento "servizio di assistenza fiscale per l'A.S.L. BI di Biella" per 3 (tre) anni con la possibilità di rinnovo di 1 (un) anno tramite RDO da svolgersi sulla piattaforma MEPA;

CHIEDE

- di essere inserito nell'elenco degli operatori economici da invitare per l'affidamento "servizio di assistenza fiscale per l'A.S.L. BI di Biella" per 3 (tre) anni con la possibilità di rinnovo di 1 (un) anno.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Art. 80 (Motivi di esclusione) D.Lgs. 50/2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico

previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel

casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Stampa Analitica Archiflow

Archivio	02_Generale	Tipo Documento	Protocollo In uscita
Nr. Protocollo	0016933/21		
Dt. Protocollo	21-05-2021	Data Documento	21-05-2021
Numero di pagine	0	Progressivo assoluto	1227621

Destinatario

DITTE INTERESSATE

Detentore Originale

37 SS LOGISTICA E ACQUISTI

Tipo Mezzo

LETTERA

Classe

Sottoclasse

Fascicolo

Oggetto

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER L'A.S.L. BI DI BIELLA" PER 3 (TRE) ANNI CON LA POSSIBILITA' DI RINNOVO DI 1 (UN) ANNO.

Annotazioni**Utenti**Capozza Lelia
Squillario Attilia**Uffici**01 PROTOCOLLO
06 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
37 SS LOGISTICA E ACQUISTI**Gruppi****Utenti cc****Uffici cc****Gruppi cc****Anagrafica****Impronta Documento**